E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP2010001182 27G

Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Qualita' dell'aria, Rumore ed Energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.186/2017 del 16/01/2017 Prot. n.10228/2017 del 16/01/2017
Fasc.9.3 / 2016 / 343

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e per scarico in pubblica fognatura all'impresa Fratelli Carugo S.r.l. - P.IVA 00972220966 con sede legale e insediamento produttivo in via Don Tazzoli n.26 nel comune di Cinisello Balsamo (Mi)

Il Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35*".

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16.

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città

Data 23.08.2016
Prot. interno n. 188328
Atti: 9.3/2016/343

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Rifiuti (ex art. 216 del d.lgs. 152/06)

Settore Rifiuti, Bonifiche e A.I.A. - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti

Oggetto: F.lli Carugo S.r.l. con sede legale ed insediamento in Cinisello Balsamo (MI) - Via Don Tazzoli n. 26. Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013.

1. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

1.1 l'Impresa è iscritta, fino alla data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, al n. MI01251 del Registro recuperatori, tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140 100299, 120199	R13/R4	150	2.300	1.150
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 100899, 120199	R13/R4	180	2.300	1.150
3.5	Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato	150104, 200140	R13	50	200	333
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	25	500	1.263

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

1.2 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

1.2.1 **Tipologia 3.1**:

1.2.1.1 **Attività di recupero [3.1.3 - lett. c) del d.m. 5.02.1998]**:

L'operazione di recupero [R4] comprende una selezione manuale volta all'eliminazione di eventuali impurezze e di materiali e/o sostanze estranee.

1.2.1.2 **Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.1.4 - lett. c) del d.m. 5.02.1998]**: dal ciclo di recupero si ottiene materia prima secondaria/End of Waste per l'industria metallurgica conforme al Regolamento (UE) n. 333/2011 [rottami ferrosi e acciai] e/o alle specifiche CECA, AISI, CAEF e Uni.

1.2.2 **Tipologia 3.2:**

1.2.2.1 **Attività di recupero [3.2.3 - lett. c) del d.m. 5.02.1998]:**

L'operazione di recupero [R4] comprende una selezione manuale volta all'eliminazione di eventuali impurezze, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee.

1.2.2.2 **Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.2.4 - lett. e) del d.m. 5.02.1998]:** dal ciclo di recupero si ottiene materia prima secondaria/End of Waste per l'industria metallurgica conforme al Regolamento (UE) n. 333/2011 [rottami di alluminio e di leghe di alluminio] e/o alle specifiche Uni ed EURO.

1.2.3 **Tipologie 3.5, 5.8:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;

2. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI

2.1 le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R4] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "*Tavola 224A - Planimetria dell'insediamento con indicato le aree di gestione rifiuti e la rete di raccolta acque - datata aprile 2016*" parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;

2.2 sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;

2.3 il ritiro dei rifiuti metallici potrà avvenire a condizione che presso l'impianto:

2.3.1 sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;

2.3.2 vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;

2.3.3 sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.llgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Milano" del 12.12.2008, predisposto dalla

Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:

2.3.3.1 dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;

2.3.3.2 dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;

2.3.3.3 dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;

2.3.3.4 in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;

2.3.3.5 secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;

2.3.3.6 copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Cinisello Balsamo, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.

Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;

2.4 nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai d.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

2.5 il recupero [R4] dei rifiuti per l'ottenimento di materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovrà avvenire:

2.5.1 per i rottami metallici ferrosi e non ferrosi e di alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011, nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, il quale dovrà essere accompagnato dall'attestazione di conformità rilasciata da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;

2.5.2 per tutte le altre tipologie di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi non rientranti nel regolamento (UE) n. 333/2011, nella completa osservanza di quanto previsto nelle specifiche tipologie 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;

2.6 ogni partita di rottami metallici assoggettati al regolamento (UE) n. 333/2011 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi deve essere altresì accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'allegato III o dall'allegato II ai sopraccitati regolamenti comunitari; per le m.p.s. la tracciabilità dovrà invece essere garantita con le documentazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci;

2.7 l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:

2.7.1 originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;

2.7.2 le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti (UE) 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 e (UE) 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;

2.7.3 procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposto secondo quanto previsto dai d.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, il quale dovrà essere mantenuto aggiornato;

2.8 i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW o m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi.

3. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

*L'allegato **estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1**, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene i riferimenti normativi e le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.*

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
RIFIUTI E BONIFICHE
Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'Istruttoria: Dott.ssa Valentina Ghione

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP20100011822 7G

metropolitana di Milano".

Preso atto che l'Impresa Fratelli Carugo S.r.l. con sede legale e insediamento produttivo in via Don Tazzoli n.26 nel comune di Cinisello Balsamo (Mi) ha presentato, ai sensi del D.P.R. 59/2013, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e per scarico in pubblica fognatura al SUAP di Cinisello Balsamo, trasmessa telematicamente in data 27/06/2016 (prot. n.142336) alla Città metropolitana di Milano in qualità di autorità competente, che l'ha esaminata unitamente alla documentazione allegata a corredo dell'istanza e ha verificato l'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti.

Richiamata l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA in data 23/08/2016 con prot. CMMI n. 188340 ha espresso parere favorevole trasmettendo nota prot. CMMI n.188328 del 23/08/2016 contenente le risultanze dell'istruttoria per le operazioni recupero rifiuti e le prescrizioni specifiche, unitamente all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 contenente le prescrizioni di carattere generale e alla planimetria "Tavola 224A – Planimetria dell'insediamento con indicato le aree di gestione rifiuti e la rete di raccolta acque - datata aprile 2016", che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

- l'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale con nota datata 12/12/2016 Prot.ATO n.18158, pervenuta in data 16/12/2016 con protocollo n.0289644, ha espresso parere favorevole alle condizioni e con le prescrizioni evidenziate nell'Allegato Tecnico Prot. ATO n.18155 del 12/12/2016, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in **€ 28.348,49.=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa F.lli Carugo S.r.l. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

Operazione	*Importo garanzia finanziaria*
Messa in riserva [R13] di 405 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 7.153,11.= *(*)*
Recupero [R4] di 4.600 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	**€ 28.348,49.=**

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP20100011822 7G

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

Visti e richiamati:
- gli artt. 43 e 44 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. 59/2016 del 15/12/2016 atti n 288032/5.3/2016/5 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2016 e contestuale riequilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs 18/8/2000 nr. 267 e dell' articolo 1 commi 756-758 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)";
- il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 315/2016 del 20/12/2016 atti n. 292650/5.4/2016/9, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016.

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa.

Richiamato il PEG 2016 - Obiettivo n.14531 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate.

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

AUTORIZZA

il SUAP del Comune di Cinisello Balsamo al rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e per scarico in pubblica fognatura all'Impresa Fratelli Carugo S.r.l. - P.IVA 00972220966 con sede legale e insediamento produttivo in via Don Tazzoli n.26 nel comune di Cinisello Balsamo (Mi) , alle condizioni e prescrizioni di cui alla nota prot. CMMI n.188328 del 23/08/2016, all'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 uniti alla planimetria "Tavola 224A – Planimetria dell'insediamento con indicato le aree di gestione rifiuti e la rete di raccolta acque - datata aprile 2016" e all'Allegato Tecnico Prot. ATO n.18155 del 12/12/2016, che formano parte integrante e sostanziale del presente

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP20100011822 7G

provvedimento, nonchè alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

1) la garanzia finanziaria che l'Impresa F.lli Carugo S.r.l. dovrà versare a favore della Città Metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del. d.lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in **€ 28.348,49.=**, calcolata con il seguente criterio:

Operazione	*Importo garanzia finanziaria*
Messa in riserva [R13] di 405 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 7.153,11.= *(*)*
Recupero [R4] di 4.600 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	**€ 28.348,49.=**

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l' impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di 15 (quindici) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

2) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;

3) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:
   - alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
   - al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

4) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

La presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP competente del presente titolo, che ne darà comunicazione anche alla Città metropolitana di Milano, dando atto l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali per le matrici ambientali di cui all'oggetto a far data dal rilascio da parte del SUAP.

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP20100011822 7G

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici e nota saranno effettuate da Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia - Dipartimento competente per territorio e dall'Ufficio d' Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale sia direttamente sia per il tramite di AMIACQUE.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti AUA".

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è l'Arch. Giovanni Roberto Parma – Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, ai sensi dell' art. 29 del D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali".

Il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano.

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC 2016-2018 a rischio basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge e non verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale in quanto, ai sensi del D.L.gs 97/2016 tale pubblicazione non è necessaria.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il

presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Si dà atto che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, sarà richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione e dei relativi allegati.
L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'istruttoria: Maria Rita Zanini

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/documenti inserendo il codice: PP20100011822 7G